

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – Rev. 2016

1) GENERALITÀ

- 1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine nonché dai capitoli generali e speciali interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del Fornitore.
- Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.
- 1.2 L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente.
- 1.3 L'Ordine si intende perfezionato soltanto dopo accettazione espressa o tacita da parte del Fornitore. Si ricorda espressamente che tale conferma comporta l'accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell'Ordine, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati per brevità. In caso di dubbio il Fornitore dovrà rivolgersi al compilatore dell'Ordine.
- 1.4 In assenza di conferma allo scadere dei 30 (trenta) giorni dalla data Ordine, ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL avrà la facoltà di considerare l'Ordine annullato e trasferirlo a terzi. L'esercizio di tale facoltà avverrà contestualmente alla notifica in tal senso al Fornitore.
- 1.5 Per ogni controversia nascente dal presente contratto, ivi comprese quelle relative alle modalità di pagamento, le parti si sottoporranno al tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di PERUGIA, che deciderà in via rituale secondo diritto, in conformità alle regole di procedura adottate dalla Camera stessa.
- 1.6 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, per ogni controversia è competente il giudice di Perugia e lo è in via esclusiva per il Fornitore. È invece riservata alla ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL la facoltà di convenire il Fornitore presso il luogo dove ha sede l'impresa del fornitore. La legge applicabile è sempre quella italiana.

2) INFORMAZIONI TECNICHE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, ESCLUSIVA

- 2.1 Le informazioni tecniche (dovendo intendersi per tali i disegni, capitoli, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche) che ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL mette a disposizione del Fornitore - compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto ad ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL - restano di proprietà della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL stessa e possono venire usate soltanto per l'esecuzione dell'Ordine.

Al termine dell'Accordo il Fornitore si impegna a riconsegnare alla ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ogni informazione e/o materiale dalla stessa trasmessogli e a distruggere eventuali copie della documentazione fornita.

- 2.2 Il Fornitore - salvo che per l'esecuzione dell'Ordine - non può copiare le informazioni tecniche o riprodurle né trasmetterle o consentirne l'utilizzazione a terzi, senza l'autorizzazione scritta di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ed, in ogni caso, si impegna a mantenerle riservate per cinque anni decorrenti dall'esecuzione dell'ultimo Ordine in favore della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL

Il Fornitore riconosce per illeciti, al di fuori della fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, campioni della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL

- 2.3 Il Fornitore si impegna a non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, i prodotti specifici comunque forniti alla ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL per tutta la durata del rapporto di fornitura e per cinque anni decorrenti dall'esecuzione dell'ultimo Ordine in favore della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL

3) CONSEGNA

3.1 Ai fini del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore ad ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL fa fede l'INCOTERMS 2010 indicato di volta in volta nell'ordine.

3.2 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità alle istruzioni di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.

3.3 ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL è tenuta a ricevere unicamente i quantitativi ordinati.

L'eventuale consegna ad ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente.

Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente concordata con potrà ad insindacabile giudizio di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL essere restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso entro il termine di trenta (30) giorni.

3.4 I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi.

ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL si riserva la facoltà di rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzino.

Il pagamento di forniture pervenute in anticipo sarà autorizzato solo se le stesse saranno state accettate da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL e, comunque, avverrà in accordo con i programmi di consegna concordati.

3.5 In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL i motivi degli stessi, indicando nel contempo le nuove migliori date di consegna. Resta salvo il diritto di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL all'applicazione delle penali per ritardi di consegna di cui all'art. 7 delle presenti condizioni.

In caso di ritardi che non siano stati comunicati nel termine di venti (20) giorni, verrà applicata al Fornitore una penale pari al doppio di quella prevista al comma 1 del presente articolo.

3.6 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore (art. 8), i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato immediatamente ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

4) QUALITÀ DELLE FORNITURE

4.1 Il Fornitore dichiara di avere, e si impegna a mantenere, un Sistema di Qualità in linea con quanto indicato nelle norme e istruzioni di qualità ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL A che lo stesso dichiara di conoscere.

4.2 La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, delle sue effettive condizioni (quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili.

È facoltà del Fornitore - previa autorizzazione di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL - inviare proprio personale presso gli stabilimenti ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento. Il collaudo dei prodotti realizzati dal Fornitore viene eseguito da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL compatibilmente alle sue esigenze organizzative di produzione e di gestione dei materiali.

4.3 In presenza di forniture non accettate al collaudo o comunque rivelatesi affette da vizi per quanto agli articoli precedenti, ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- a. recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;

- b. addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso;
- c. chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- d. rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione.
- e. nelle ipotesi di cui ai punti da a-c sarà facoltà di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL applicare al Fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni), sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordinazione.
- f. nell'ipotesi di cui al precedente punto d) ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL potrà applicare al Fornitore una penale (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni) pari al 10% del valore dell'ordinazione.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

5) ATTREZZATURE E MATERIALI

5.1 Le attrezzature che la ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL
- b) provvedere ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL medesima sempre che essi non siano dovuti a incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL;
- f) consentire agli incaricati della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
- g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL anche dopo il completamento di ogni singola fornitura a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL e, comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
- i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione.

5.2 Le disposizioni di cui al comma 5.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali di proprietà della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'ordine.

6) GARANZIA

6.1 Il Fornitore garantisce la fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto dovuto a lavorazioni errate o non conformi ai requisiti applicabili oppure al materiale usato per il periodo di ventiquattro (24) mesi, decorrenti dalla consegna determinata in base al termine di resa di volta in volta indicata nell'ordine.

6.2 In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ha diritto di richiedere, oltre a quanto previsto al comma 4.3, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla

non idoneità del prodotto acquistato, quando le circostanze dimostrino che il Fornitore ha trascurato di osservare quelle regole di prudenza e diligenza normalmente richieste nell'ambito della sua attività professionale.

- 6.3 Nel caso in cui ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL fosse convenuta in giudizio, per ogni eventuale pregiudizio ad essa derivante a titolo di responsabilità civile (compresa la "Product Liability") o contrattuale, o nell'eventualità le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL e a risarcire i danni eventuali subiti dalla medesima. ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL è tenuta a informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.

7) RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE

- 7.1 I ritardi nelle consegne imputabili al Fornitore, abilitano ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ai sensi dell'art. 1382 C.C., ad applicare una penalità in ragione del 2% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni), sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordinazione.
- 7.2 Qualora il ritardo superasse 25 giornate lavorative, ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, ferma l'applicazione della penale di cui al precedente art. 7.1 e salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:
- a) ritenere risolto di pieno diritto l'Ordine, nel qual caso basterà che ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL ne dia notizia al Fornitore, essendo ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL esonerata dall'offerta di cui al primo capoverso dell'art. 1517 C.C.;
 - b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto oggetto della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 C.C.) a rischio e spese del Fornitore.

8) FORZA MAGGIORE

- 8.1 Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che risulti al di fuori di ogni possibilità di controllo del Fornitore e che sia non prevedibile dallo stesso alla data di firma dell'Ordine, come ad esempio: le calamità naturali, i conflitti di lavoro, i provvedimenti di Autorità, ecc.

Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale, o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

- 8.2 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente la ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, a mezzo telegramma, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato, inoltre, che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 3 mesi giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

9) PAGAMENTI

- 9.1 ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente a: completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione di cui all'articolo 4 relativo alla "Qualità delle Forniture"; ricevimento di un estratto conto mensile elencante le fatture in scadenza entro il mese successivo, con l'indicazione dell'appoggio bancario completo delle coordinate.
- 9.2 Le modalità di pagamento saranno definite di volta in volta nell'ordine.

9.3 Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma salvo diverso accordo con ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL.

10) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

10.1 Il fornitore è tenuto a comunicare a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.

10.2 Il Fornitore è tenuto a non eseguire le forniture in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere su tale materia.

10.3 Il fornitore è sollevato da ogni responsabilità quando la progettazione e/o la tecnologia siano fornite da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL la quale, in tal caso, si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi che protestino violazioni di diritti di proprietà industriale.

10.4 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un particolare, oggetto di un ordine da parte di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL e, su richiesta di quest'ultima, metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL il diritto di licenza a titolo gratuito per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL Il Fornitore si obbliga ove richiesto da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL a chiedere l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali paesi esteri, oppure a consentire a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Le spese saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, l'invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni e in genere i risultati tecnici saranno di proprietà di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL sempreché l'incarico sia stato affidato a titolo oneroso.

11) RISOLUZIONE ESPRESSA

11.1 ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL avrà facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine mediante notifica scritta al Fornitore, quando:

- (i) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d'Ordine e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
- (ii) un'autorità competente abbia instaurato un'azione o procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore o per l'interruzione o sospensione delle sue attività operative, liquidazione volontaria;
- (iii) il Fornitore sia dichiarato insolvente o fallito ovvero proceda a generali cessioni di diritti a beneficio dei propri creditori o ammetta per iscritto la propria impossibilità a pagare i suoi debiti nei tempi previsti;
- (iv) il Fornitore sia sottoposto in amministrazione controllata a beneficio degli obbligazionisti e di altri creditori del Fornitore;

il Fornitore interromperà immediatamente l'esecuzione della fornitura per la parte oggetto di cancellazione intraprendendo ogni necessaria azione presso i Sub Fornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l'esecuzione della parte di fornitura non oggetto di cancellazione.

11.2 In ogni caso di risoluzione di cui al comma 11.1 e fatto salvo ogni altro diritto di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL verso il Fornitore, ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL avrà il diritto di:

- (i) prendere possesso in tutto od in parte della fornitura oggetto dell'ordine risolto quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura mancante;
- (ii) commissionare ad altri la fornitura di prodotti equivalenti alla parte di fornitura mancante;

(iii) addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi aggiuntivi sostenuti da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL in accordo a quanto qui previsto per l'ottenimento della fornitura rispetto al prezzo stabilito in Ordine.

11.3 In caso di risoluzione di cui al comma 11.1, e per quanto si riferisce alla parte di fornitura già eseguita dal Fornitore, si applicheranno le seguenti pattuizioni:

(i) le pattuizioni d'Ordine rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura di cui ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL abbia preso possesso esercitando la facoltà di cui al precedente comma 11.2 (i);

(ii) un'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine, a seguito della riduzione dello scopo della fornitura, sarà stabilita sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati in Ordine, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le parti;

(iii) ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore in un ammontare tale da garantire ragionevolmente a ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore nei termini di cui al precedente comma 11.2

11.4 Nessuna controversia tra il Fornitore e ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL in merito alla risoluzione od in conseguenza della stessa solleverà il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL la parte di fornitura oggetto del singolo ordine risolto o la parte della stessa richiesta da ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL nei termini di cui al comma 11.2 (i).

12) PREZZI D'ORDINE

12.1 I prezzi indicati sull'ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.

12.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

12.3 In nessun caso il Fornitore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della Fornitura intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.

13) CODICE ETICO ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL

IL FORNITORE si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ("MOGC") e nel Codice etico di ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL, predisposti in attuazione del D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il MOGC e il Codice Etico sono consultabili sul sito www.acstestchambers.com ed il FORNITORE dichiara di avere preso piena conoscenza del loro contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel MOGC e nel Codice etico darà la facoltà ad ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto al FORNITORE la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

14) PRIVACY

I dati personali relativi al FORNITORE saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente contratto. Titolare del trattamento è ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL. Si fa rinvio agli art.li 7 e ss e 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.